

ID DEPOSITO "BIZ" – Clientela Imprese

Informazioni sulla Banca

Denominazione e forma giuridica:	Igea Digital Bank S.p.A.
Sede legale e Direzione Generale:	Via Tomacelli, 107 – 00186 Roma
Telefono:	071 2363045
Codice fiscale e n° iscrizione al Registro delle Imprese di Roma:	00694710583
P. IVA	00923361000
N. iscrizione Albo delle Banche presso la Banca d'Italia:	N° 371
Codice ABI:	05029
Iscritta all'albo dei Gruppi Bancari:	Gruppo Bancario Igea Banca
Numero REA:	1775
Indirizzo di posta elettronica:	segreteria@igeadigitalbank.it
Sito internet	www.igeadigitalbank.it

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

_____	_____	_____
Ragione Sociale	Cognome	Nome
_____	_____	_____
Sede	Email	Qualifica
_____	_____	_____
Telefono	Iscrizione ad Albi o elenchi	N. Delibera iscrizione albo/elenco

Il sottoscritto _____ dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo.

Data _____

Firma del Cliente _____

A CHI È RIVOLTO IL CONTO DEPOSITO CLIENTELA IMPRESE

Il Conto Deposito ID Deposito "BIZ" - Clientela Imprese" è offerto a:

- Clientela al dettaglio in quanto microimprese, persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, enti senza finalità di lucro;
- imprese non aventi le caratteristiche di Cliente al dettaglio (quali Grandi Imprese e Piccole e Medie Imprese).

CHE COS'E' IL CONTO DEPOSITO

Il Conto Deposito è un servizio accessorio al conto corrente ordinario, in virtù del quale la Banca si impegna a custodire le somme depositate dal Cliente, corrispondendo gli interessi pattuiti e maturati. Il Cliente è tenuto ad assoggettare a "vincolo" l'intero ammontare delle somme depositate sul Conto Deposito, impegnandosi cioè a non prelevarle fino ad una determinata scadenza.

Le somme assoggettate a vincolo sono indisponibili fino alla scadenza del vincolo stesso, ovvero fin quando il Cliente non ne chieda restituzione anticipata che avverrà al massimo entro 31 giorni dalla richiesta.

In caso di richiesta di estinzione anticipata le somme assoggettate a vincolo sono in ogni caso indisponibili fino alla scadenza del periodo di indisponibilità. Alla scadenza del vincolo, le somme verranno automaticamente accreditate sul conto corrente ordinario.

Il servizio di Conto Deposito presuppone necessariamente l'esistenza di un conto corrente di corrispondenza attivo, avente la medesima intestazione del Conto Deposito e al quale lo stesso Conto Deposito deve essere collegato. Il Conto Deposito si realizza infatti mediante un'operazione regolata contabilmente sul Conto Corrente d'Appoggio intestato al Cliente acceso presso la medesima Filiale della Banca. Con la sottoscrizione del Conto Deposito il Cliente autorizza la Banca ad effettuare sul Conto Corrente d'Appoggio un addebito, pari all'importo oggetto del Conto Deposito stesso, ed un accredito di pari importo sul Conto Deposito.

CARATTERISTICHE DEL CONTO DEPOSITO

Il Conto Deposito è un servizio mediante il quale il Cliente:

- dà ordine alla Banca di addebitare sul proprio Conto Corrente d'Appoggio una somma di denaro determinata;
- dà ordine contestualmente alla Banca di accreditare detta somma su un conto tecnico/partita contabile intestata allo stesso Cliente;
- concorda per iscritto con la Banca l'importo della somma, la durata temporale del vincolo e il tasso creditore;
- ha diritto, se rispetta il periodo temporale di vincolo senza chiedere anticipatamente la disponibilità della somma, al riconoscimento degli interessi creditori al tasso convenuto con la Banca;
- può ripetere nel tempo l'operazione sopra descritta concordando di volta in volta per iscritto con la Banca la somma, il tasso e il periodo di vincolo.

Le operazioni di trasferimento delle somme dal Conto Corrente d'Appoggio al Conto Deposito sono subordinate alla verifica degli estremi del Conto Corrente d'Appoggio e alla sussistenza della provvista. A ciascun Conto Corrente d'Appoggio può essere agganciato un solo Time Deposit, con medesima intestazione.

PRINCIPALI RISCHI (GENERICI E SPECIFICI) DEL CONTO DEPOSITO

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- riduzione del rendimento maturato, per effetto dell'eventuale estinzione anticipata delle somme vincolate;
- per i contratti che prevedono un vincolo pari o inferiore a 12 mesi il cliente non può ottenere la disponibilità delle somme costituite in deposito prima che siano decorsi 90 giorni dalla costituzione del vincolo (periodo di indisponibilità), fermo il termine entro cui la Banca procederà alla messa a disposizione delle somme pari al massimo di 31 giorni dalla richiesta;
- per i contratti che prevedono un vincolo superiore a 12 mesi e inferiore a 24 mesi il cliente non può ottenere la disponibilità delle somme costituite in deposito prima che siano decorsi 365 giorni decorrenti dalla costituzione del vincolo (periodo di indisponibilità), fermo il termine entro cui la Banca procederà alla messa a disposizione delle somme pari al massimo di 31 giorni dalla richiesta;

- per i contratti che prevedono un vincolo superiore a 24 mesi il cliente non può ottenere la disponibilità delle somme costituite in deposito prima che siano decorsi 540 giorni decorrenti dalla costituzione del vincolo (periodo di indisponibilità), fermo il termine entro cui la Banca procederà alla messa a disposizione delle somme pari al massimo di 31 giorni dalla richiesta;
- rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, le somme oggetto di vincolo. Per questa ragione Igea Digital Bank aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che assicura a ciascun correntista una copertura fino a € 100.000,00. Oltre tale importo esiste il rischio connesso all'applicazione del "bail-in" - introdotto dalla Direttiva 2014/59/UE e recepito in Italia con i decreti legislativi 180 e 181 del 16/11/2015 volto a prevenire e gestire le eventuali situazioni di crisi delle banche. La logica del "bail-in" stabilisce in particolare la gerarchia dei soggetti che saranno coinvolti nel salvataggio di una banca.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.

CONDIZIONI ECONOMICHE		
CARATTERISTICHE DEL VINCOLO	Importo minimo partita vincolata	Euro 1.000,00 con multipli di euro 1.000,00
	Durata minima partita vincolata	3 mesi 6 mesi 12 mesi 18 mesi 24 mesi 36 mesi
SPESE FISSE	Spese per l'apertura del conto	Euro 0,00
	Spese annue per conteggio interessi e competenze	Euro 0,00
	Spese fisse per trimestrali tenuta conto	Euro 0,00
SPESE VARIABILI	Registrazione singola scrittura per ogni operazione	Euro 0,00
	Spese produzione e invio scalare liquidazione partita	Euro 0,00
REMUNERAZIONE SOMME VINCOLATE	Aliquota ritenuta fiscale	Applicata nella misura vigente
	Liquidazione interessi	A scadenza vincolo
	Divisore calcolo interessi	365 (anno civile)
	Rimborso del capitale	A scadenza vincolo
	Giorni di preavviso per estinzione anticipata	31 giorni
	Penale per rimborso anticipato	Euro 0,00

PERIODO DI INDISPONIBILITA' DELLE SOMME	Durata vincolo 3, 6 e 12 mesi	90 giorni	
	Durata vincolo 18 e 24 mesi	365 giorni	
	Durata vincolo 36 mesi	540 giorni	
TASSO CREDITORE NOMINALE ANNUO	Durata vincolo 3 mesi	0,15 %	
	Durata vincolo 6 mesi	2,70 %	
	Durata vincolo 12 mesi	2,40 %	
	Durata vincolo 18 mesi	2,70 %	
	Durata vincolo 24 mesi	2,50 %	
	Durata vincolo 36 mesi	2,30 %	
TASSO CREDITORE NOMINALE ANNUO PER PARTITE ESTINTE ANTICIPATEMENTE	Durata vincolo 3 mesi	Non previsto	
	Durata vincolo 6 mesi	1,35 %	
	Durata vincolo 12 mesi	1,20 %	
	Durata vincolo 18 mesi	1,35 %	
	Durata vincolo 24 mesi	1,25 %	
	Durata vincolo 36 mesi	1,15 %	
TRASPARENZA BANCARIA	Spese produzione e invio comunicazioni periodiche ¹	Cartacee	Euro 1,25
		Digitali	Euro 0,00
	Spese produzione e invio comunicazioni relative a modifiche contrattuali	Cartacee	Gratuite
		Digitali	Gratuite
	Spese produzione e invio altre comunicazioni ²	Cartacee	Euro 1,25
		Digitali	Euro 0,00

¹ Nei casi in cui la normativa consente che siano addebitate spese al cliente (ad es. le informazioni e le comunicazioni previste ai sensi di legge devono essere sempre gratuite se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o fornite su supporto durevole non cartaceo).

² Nei casi in cui la normativa consente che siano addebitate spese al cliente (ad es. le informazioni e le comunicazioni previste ai sensi di legge devono essere sempre gratuite se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o fornite su supporto durevole non cartaceo).

RECESSO E TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

Il cliente ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza penalità e senza spese di chiusura del conto, inviando alla Banca una comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. ovvero via PEC o con altro mezzo equivalente, con un preavviso di 31 giorni. Resta inteso che le somme depositate non saranno disponibili sul conto di alimentazione prima che sia decorso il "periodo di indisponibilità".

La Banca ha la facoltà di recedere dal contratto di conto deposito vincolato a partite con un preavviso di due mesi. Il recesso della Banca comporta l'immediato svincolo e liquidazione delle Partite Vincolate in essere sul conto di Alimentazione, con il riconoscimento del tasso creditore nominale annuo pattuito per il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione.

Il recesso dal contratto determina la chiusura del Conto Deposito Vincolato a Partite che sarà effettuata dalla Banca entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data di efficacia del recesso se successiva alla scadenza del periodo di indisponibilità e, se precedente, decorso comunque il periodo di indisponibilità.

Il recesso si applica anche nel caso di recesso dal solo Conto di Appoggio, di cui il conto deposito vincolato a partite costituisce servizio accessorio.

Il cliente può chiedere lo svincolo delle somme depositate esercitando il diritto di recesso, ma non può ottenere la disponibilità delle somme medesime prima che sia decorso il periodo di indisponibilità, vale a dire:

- per i contratti che prevedono un vincolo pari o inferiore a 12 mesi, prima che siano decorsi 90 giorni dalla costituzione del vincolo;
- per i contratti che prevedono un vincolo superiore a 12 mesi e inferiore a 24 mesi prima che siano decorsi 365 giorni decorrenti dalla costituzione del vincolo;
- per i contratti che prevedono un vincolo superiore a 24 mesi prima che siano decorsi 540 giorni decorrenti dalla costituzione del vincolo.

Esempio – Diritto di recesso – estinzione anticipata del vincolo

Durata del vincolo	12 mesi
Periodo di indisponibilità	90 giorni
Giorno di esercizio del diritto di recesso	59° giorno
Giorno di disponibilità delle somme	91° giorno

RECLAMI

Il Cliente che intenda presentare un reclamo dovrà redigerlo in forma scritta ed indirizzarlo alla Funzione deputata alla gestione dei reclami (Funzione di gestione dei reclami) della Banca – "Igea Digital Bank – Via Tomacelli 107, 00186, Roma".

Il reclamo potrà essere inviato alternativamente con una delle seguenti modalità:

- posta ordinaria (si consiglia l'utilizzo della raccomandata con ricevuta di ritorno);
- posta elettronica all'indirizzo mail: reclami@igeadigitalbank.it;
- posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: reclami.igeadigitalbank@legalmail.it;
- consegna ad una Filiale della Banca, la quale è autorizzata al ritiro del reclamo ed alla successiva trasmissione alla Funzione di gestione dei reclami.

La Banca è tenuta a rispondere al reclamo entro 60 giorni.

Nel caso di reclami relativi a servizi di pagamento la Banca deve rispondere affrontando tutte le questioni sollevate in un termine adeguato e comunque al più tardi entro 15 (quindici) giornate operative dalla ricezione del reclamo. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 (quindici) giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera i 35 (trentacinque) giorni o l'eventuale diverso termine tempo per tempo vigente.

Se il reclamo è ritenuto fondato, la Banca fornirà al Cliente le indicazioni concernenti le iniziative che la Banca stessa si impegnerà ad assumere e le relative tempistiche.

Se il reclamo è ritenuto infondato, la Banca illustrerà in maniera chiara ed esauriente le motivazioni del rigetto e fornirà le necessarie indicazioni circa la possibilità di ricorrere ad organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Qualora la Banca non risponda al reclamo nei termini previsti, oppure se il Cliente non risulti soddisfatto della risposta fornita, quest'ultimo potrà:

- a) rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro (ovvero senza limiti di importo quando si chiedi soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà) e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it; chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Resta ferma per il Cliente la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento;
- b) attivare, attraverso il servizio di mediazione offerto dagli organismi iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – l'ADR;
- c) attivare, (www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia – una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;
- d) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c.), a norma del regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito. L'arbitrato si può attivare:
 - o quando è previsto nella clausola compromissoria contenuta nel contratto oggetto della controversia;
 - o quando le parti decidono di comune accordo di ricorrere a tale procedura.

Può infatti verificarsi che, nel caso in cui un procedimento di mediazione si concluda senza un accordo, le parti, se vogliono ottenere una decisione in tempi contenuti, possono chiedere al Conciliatore Bancario Finanziario di attivare la procedura di arbitrato. È comunque possibile ricorrere all'arbitrato anche se non si è svolto il procedimento di mediazione.

GLOSSARIO

Banca	Igea Digital Bank S.p.A.
Beneficiario	Il Cliente quando è destinatario dei fondi oggetto di un'operazione di pagamento.
Cliente	Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un contratto di conto corrente con la Banca.
Cliente al dettaglio	I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
Compensazione	Il modo di estinzione delle obbligazioni diverso dall'adempimento. Quando tra due soggetti intercorrono rapporti obbligatori reciproci – nel senso che il soggetto creditore in un rapporto è al tempo stesso debitore in un altro rapporto – i due rapporti possono, ricorrendo certe condizioni, estinguersi, in modo totale o parziale, senza bisogno di provvedere ai rispettivi adempimenti, mediante compensazione tra i rispettivi crediti.
Consumatore	Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Conto Corrente d'Appoggio	Il conto corrente aperto dal Cliente presso la Banca, utilizzato per il regolamento di ogni addebito e/o accredito connesso con l'operazione di Time Deposit oggetto del Contratto.
Cliente non al dettaglio	Cliente non al dettaglio in quanto Grande Impresa o Piccola e Media Impresa in ragione dei requisiti dimensionali e di fatturato ai sensi della normativa di riferimento.
Filiale	La succursale e qualunque locale della Banca adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, inclusa la filiale digitale quale ambiente virtuale messo a disposizione dalla stessa Banca.
Firma congiunta	Firma che deve essere apposta sul Contratto da tutte le persone intestatarie del conto corrente d'Appoggio.
Grande Impresa	L'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE. Nello specifico, la Grande Impresa è definita come l'impresa con più di 250 o più occupati e un fatturato superiore a 50 milioni di Euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di Euro.
Microimpresa	L'impresa che possiede i requisiti previsti dalla Raccomandazione della Commissione Europea del 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attuativo delle misure adottate dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 84, lett. b) della direttiva 2007/64/CE.
Piccola e Media Impresa	L'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 84, lettera b), della Direttiva europea 2007/64/CE. Nello specifico, la Piccola Impresa è costituita da imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro; la Media impresa è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio anno non superiore a 43 milioni di Euro.
Recesso	La facoltà del Cliente e della Banca di liberarsi unilateralmente dagli obblighi assunti con il contratto.
Reclamo	Ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta alla Banca un dato comportamento o una certa omissione in forma scritta (ad esempio via lettera, pec, e-mail);
Sito Internet	Il sito internet dedicato al servizio all'indirizzo www.igedigitalbank.it .
Supporto durevole	Qualsiasi strumento che: i) permetta al Cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, ii) consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.
Tasso di interesse	La misura della remunerazione del capitale espressa in percentuale.
Tecniche di comunicazione a distanza	Tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del Cliente, della Banca o di un suo incaricato.
TUB	Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia") e successive modificazioni.